



**I.I.S.S. "S. MOTTURA"**



*Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate quinquennale e quadriennale  
Istituto Tecnico: Elettronica ed Elettrotecnica - Meccanica, Meccatronica ed Energia  
Chimica, Materiali e Biotecnologie - Costruzioni, Ambiente e Territorio articolazione Geotecnico  
Trasporti e Logistica articolazione Costruzione del Mezzo  
Viale della Regione, 71 93100 Caltanissetta - Telefono 0934 591280 - C.F. 80004820850  
PEO: clis01200p@istruzione.it - PEC: clis01200p@pec.istruzione.it - Sito web: www.istitutomottura.edu.it*

**INTEGRAZIONE AL DVR / REV 1 DEL  
02.SETTEMBRE. 2020 RECANTE MISURE  
DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA  
SARS-COV-2.  
PROT. N. .... DEL .....**

# Istituto Statale "S.MOTTURA"

VIALE DELLA REGIONE - 93100 CALTANISSETTA (CL )

## **PROTOCOLLO DI SICUREZZA RISCHIO SARS-COV-2**

D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.Lgs 106/09

**Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del  
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione**

Linee di indirizzo per la riapertura della attività scolastica

Il Presente Documento Integra il Documento di Valutazione dei Rischi di  
cui all'Art. 17 del D.Lgs. 81/2008

REV.	Data	Dir. Scolastico	R.S.P.P.	RLS	M.C.
01	02.09.2020	Prof.ssa Laura Zurli	Ing. Giuseppe Schillaci	(non nominato)	Dott.ssa Serena Cosentino

## INDICE

<b>1. PREMESSA</b> .....	<b>3</b>
1.1 Obiettivi e scopi .....	3
1.2 Prescrizioni normative allo stato attuale .....	3
1.3 Cos'è il Nuovo Corona Virus .....	4
1.4 I sintomi dell'infezione da Coronavirus .....	5
1.5 Mortalità da Coronavirus CoVID-19 .....	5
1.6 Come si trasmette l'infezione .....	5
1.7 Prevenzione del contagio .....	6
1.8 Definizioni .....	6
1.9 Abbreviazioni .....	8
<b>2. RACCOMANDAZIONI AD INTERIM SUI DISINFETTANTI NELL'ATTUALE EMERGENZA COVID-19: PRESIDI MEDICO CHIRURGICI E BIOCIDI ( Rapporto ISS COVID-19 • n. 19/2020)</b> .....	<b>9</b>
2.1 Disinfettanti per la cute e per le superfici .....	9
2.2 Disinfezione della cute .....	9
2.3 Disinfezione delle superfici .....	9
2.4 Modalità di utilizzo dei disinfettanti .....	10
2.5 Glossario .....	10
<b>3. INDICAZIONI AD INTERIM PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DEGLI AMBIENTI INDOOR IN RELAZIONE ALLA TRASMISSIONE DELL'INFEZIONE DA VIRUS SARS-COV-2 (Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020)</b> .....	<b>12</b>
<b>4. SEGNALETICA DI SICUREZZA SPECIFICA</b> .....	<b>16</b>
<b>5. CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> .....	<b>17</b>
5.1 Identificazione dei fattori di rischio (potenziali fonti di pericolo) .....	17
5.2 Metodologia di valutazione integrata .....	18
5.3 Rischio contagio .....	20
5.4 Aree omogenee e Mansioni .....	21
<b>6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b> .....	<b>23</b>
8.1 AREA UFFICI .....	27
8.2 AREA AMBIENTI COMUNI .....	27
<b>7. STRATEGIE DI PREVENZIONE</b> .....	<b>28</b>
7.1 Premessa .....	28
7.2 Misure organizzative .....	28
7.3 Misure di prevenzione e protezione .....	28
7.4 Misure generali .....	28
<b>8. MISURE ORGANIZZATIVE</b> .....	<b>31</b>
8.1 Gestione degli spazi di lavoro .....	31
8.2 Indicazioni operative generali .....	31
8.3 Istruzioni per i lavoratori del settore .....	32
8.4 Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti .....	33
8.5 Soggetti esterni .....	33
8.6 Uso degli spazi comuni .....	34
<b>9. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b> .....	<b>35</b>
9.1 Informazione e formazione .....	35
9.2 Utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI) .....	35
9.3 Indicazioni operative per l'igiene personale .....	37
9.4 Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili .....	39
<b>10. MISURE SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DELL'ATTIVAZIONE DI FOCOLAI EPIDEMICI</b> .	<b>40</b>
<b>11. CONCLUSIONI</b> .....	<b>41</b>
<b>12. SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO</b> .....	<b>41</b>
<b>ALLEGATI</b> .....	<b>42</b>

## 1. PREMESSA

---

### 1.1 Obiettivi e scopi

---

Il presente documento è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi ed è finalizzato alla valutazione del rischio da Nuovo Coronavirus CoVID-19, nell'ambito di validità del D.Lgs 81/2008.

Il documento viene redatto con riferimento ad un agente di rischio che è oggetto di uno stato di emergenza epidemiologica di livello mondiale. Il suo rilascio avviene mentre non sono noti molti degli elementi essenziali che riguardano l'agente patogeno CoVID-19.

### 1.2 Prescrizioni normative allo stato attuale

---

A seguito dal decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", e dal D.P.C.M. del 09/03/2020 emesso in materia, la cui applicazione riguarda "il contenimento del contagio del COVID-19 su tutto il territorio nazionale", del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 e ss. mm. e ii. in riferimento a:

- Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – INAIL 24/04/2020
- Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative 15/05/2020
- CIRCOLARE n.3190 del 03 febbraio 2020 del Ministero della Salute recante indicazioni ai sensi del D. Lgs. 81/08 per i Datori di Lavoro e Medici Competenti per la tutela dei lavoratori dal rischio biologico
- CIRCOLARE n.5443 del 22 febbraio 2020 contenente definizioni e indicazioni sulle misure preventive
- Pronunciamento dell'ICTV, pubblicato il 02 marzo 2020, che riconosce la sindrome SARS-COV-2 come sindrome respiratoria ingenerata dal virus COVID-19, del tutto simile alla sindrome SARS- COV generata dal virus della famiglia dei Coronaviridae
- D. Lgs. 81/08 – art. 268 – Classificazione degli agenti biologici
- D.Lgs. 81/08 – Allegato XLVI – Elenco degli agenti biologici classificati
- D. Lgs. 81/08 – art. 271 – Valutazione del rischio
- D. Lgs. 81/08 – art. 272 – Misure tecniche, organizzative e procedurali
- D. Lgs. 81/08 – art. 273 – Misure di igiene
- D. Lgs. 81/08 – art. 278 – Informazione e formazione
- D. Lgs. 81/08 – artt. 282-283-284-285 – Sanzioni

si prescrive la valutazione del rischio **specifico di natura biologica** e l'adozione di misure preventive e protettive atte ad evitare il contagio dei lavoratori e degli studenti e la riduzione della propagazione del virus COVID-19.

---

### 1.3 Cos'è il Nuovo Corona Virus

---

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha annunciato in data 11.02.2020 il nuovo nome per la malattia da nuovo coronavirus: Covid-19. Il nome è l'acronimo di Co (corona); Vi (virus); D ('disease', malattia) e 19 (l'anno di identificazione del virus).

Il virus appartiene alla più generale famiglia dei coronavirus. I Coronavirus sono una grande famiglia di virus respiratori a filamento singolo di RNA a senso positivo. Possiedono un diametro di circa 80-160 nm (1 nanometro è un milionesimo di millimetro) e il loro genoma è tra i più lunghi dei virus a RNA (conta circa 30.000 basi azotate).

Il nome "coronavirus" deriva dal loro aspetto al microscopio elettronico, dove le proteine a forma bulbosa poste sulla loro superficie esterna creano un'immagine di corona. Queste proteine sono proprio quelle che permettono al virus di attaccarsi alla membrana cellulare delle cellule che poi infetteranno. Il virus poi penetra all'interno della cellula obbligandola a codificare il suo RNA, le proteine dell'involucro esterno e quindi il virus intero che poi uscirà dalla cellula per infettare altre cellule e così via.

I comuni Coronavirus sono responsabili di patologie in mammiferi e uccelli, nei quali provocano diarrea (mucche e maiali) o malattie delle vie respiratorie (polli).

**Nell'uomo, i comuni Coronavirus provocano infezioni respiratorie** spesso di lieve entità come il raffreddore comune, ma in qualche caso possono causare polmoniti virali non gravi (i normali Coronavirus sono responsabili di circa il 20% di tutte le polmoniti virali), ma raramente possono causare anche una Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS).

Come è accaduto con altri virus, anche alcuni Coronavirus specifici degli animali, e che normalmente non infettano la nostra specie, possono fare un "salto di specie" e passare all'uomo causando allora polmoniti molto gravi e, occasionalmente, potenzialmente letali.

In questo caso, la gravità della patologia dipende dal fatto che, se il virus è nuovo, **il nostro sistema immunitario** non lo conosce perché non è mai venuto a contatto con lui, non sa difendersi e subisce l'attacco che diventa particolarmente violento e pericoloso nei soggetti immunologicamente deboli o immunodepressi, specie gli anziani portatori di patologie croniche importanti o altri soggetti particolarmente deboli a livello immunitario, cardiopolmonare, renale o metabolico.

Il CoVID-19 è stato denominato "*nuovo Coronavirus*" perché è un nuovo **ceppo di Coronavirus** che non è mai stato precedentemente identificato nell'uomo. Il virus è associato a un focolaio di casi di polmonite registrati a partire dal 31 dicembre 2019 nella città di Wuhan (Cina centrale).

Alla data di emissione del presente documento, il virus è in espansione in una seconda ondata di contagi e non è ancora disponibile un vaccino.

### 1.4 I sintomi dell'infezione da Coronavirus

---

I sintomi più comuni nell'uomo sono rappresentati da: malessere, astenia, raffreddore, cefalea, febbre, faringite e tosse. Nei casi più gravi l'infezione può causare polmonite con difficoltà respiratoria acuta grave, insufficienza renale e raramente la morte.

Il problema è che siamo ancora nel periodo in cui è presente anche la sindrome influenzale comune che, come sappiamo, è causata dal virus dell'influenza vera e propria ma anche da tanti altri virus che causano dei quadri sintomatologici del tutto sovrapponibili, almeno nei giorni iniziali a quelli in cui compare la sintomatologia dell'infezione da Coronavirus.

La diagnosi differenziale è difficile ed è permessa con certezza solo dall'esame microbiologico di un campione prelevato con il tampone faringeo e che utilizza la tecnica della PCR (Reazione a Catena della Polimerasi), un esame che fornisce l'esito in solo 2-3 ore.

## 1.5 Mortalità da Coronavirus CoVID-19

---

Si dice che in Italia la mortalità da ordinaria sindrome influenzale stagionale sia di circa 7.000 persone all'anno. Secondo *InfluNet* (il sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza, coordinato dal nostro

Ministero della Salute con la collaborazione dell'Istituto Superiore di Sanità), ogni anno l'influenza contagia circa 6-8 milioni di persone, cioè il 9% della popolazione.

Il nuovo Coronavirus CoVID-19, se confrontato con la ordinaria influenza stagionale, allo stato attuale delle conoscenze sembra dover essere più letale, perché i dati provvisori ne indicano una mortalità del intorno al 3%.

Tale valor però risente delle incomplete informazioni sul numero dei contagiati: laddove le prossime conoscenze, come è possibile, dovessero confermare il numero dei decessi ma amplificare di molto il numero dei contagiati, si avrebbe evidentemente una mortalità inferiore.

## 1.6 Come si trasmette l'infezione

---

I Coronavirus umani si trasmettono da una persona infetta a un'altra principalmente **attraverso il contatto diretto** con la saliva, i colpi di tosse e gli starnuti (bisogna trovarsi entro un raggio di 1,5-2 metri), ma forse anche attraverso un contatto diretto con le mucose oro-nasali o la mano di un malato (il malato ha verosimilmente le mani contaminate, perché è facile che si tocchi il naso o se le metta davanti la bocca quando tossisce e sternutisce).

Ovviamente, in quest'ultimo caso chi è stato toccato dalla una mano di un malato è a rischio di ammalarsi solo se si mette la mano in bocca o se si tocca le mucose di naso e occhi prima di essersi lavato accuratamente le mani.

*Un malato può diffondere i virus durante i sintomi della malattia ma, come per tutte le virosi, lo può fare anche nei giorni che precedono la manifestazione clinica dei sintomi* (verosimilmente anche nei 15-20 giorni precedenti) e quindi prima che si scopra che è stato realmente infettato.

## 1.7 Prevenzione del contagio

---

Nessun virus è capace di vivere e di riprodursi al di fuori di un essere vivente (uomo o animale), ma può sopravvivere un po' di tempo all'esterno (si ritiene che il Coronavirus non possa sopravvivere più di qualche ora fuori dell'ospite, ma i dati sono ancora incerti dato che il CoVID-19 è un virus nuovo e ancora non sufficientemente conosciuto e studiato).

La vera prevenzione del contagio dipende dalla probabilità che le persone hanno di entrare in contatto con i virus emessi da soggetti malati o portatori sani (sono definiti portatori sani coloro che sono stati contaminati dal virus senza manifestare i sintomi o perché è ancora presto per manifestarli o perché non li manifesteranno mai essendo capaci di eliminare il virus). Le norme di prevenzione del contagio da Coronavirus cinese sono praticamente le stesse che valgono per tutti i virus.

## 1.8 Definizioni

---

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

- a) «**lavoratore**»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del

- mondo del lavoro; **l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari** e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
- b) **«datore di lavoro»**: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
  - c) **«azienda»**: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
  - d) **«dirigente»**: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
  - e) **«preposto»**: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
  - f) **«responsabile del servizio di prevenzione e protezione»**: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
  - g) **«addetto al servizio di prevenzione e protezione»**: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
  - h) **«medico competente»**: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
  - i) **«rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»**: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
  - j) **«servizio di prevenzione e protezione dai rischi»**: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
  - k) **«sorveglianza sanitaria»**: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
  - l) **«prevenzione»**: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
  - m) **«salute»**: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
  - n) **«sistema di promozione della salute e sicurezza»**: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
  - o) **«valutazione dei rischi»**: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza

- dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- p) «**pericolo**»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
  - q) «**rischio**»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
  - r) «**unità produttiva**»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
  - s) «**norma tecnica**»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
  - t) v) «**buone prassi**»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
  - u) «**linee guida**»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  - v) «**formazione**»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
  - w) «**informazione**»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
  - x) «**addestramento**»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

## 1.9 Abbreviazioni:

---

<b>D.L.</b>	Datore di Lavoro
<b>RSPP</b>	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
<b>R.L.S.</b>	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
<b>M.C.</b>	Medico Competente
<b>A.S.P.P</b>	Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione
<b>D. Lgs</b>	Decreto Legislativo
<b>D. M.</b>	Decreto Ministeriale
<b>D. P. R.</b>	Decreto Presidente della Repubblica
<b>DPI</b>	Dispositivi di Protezione Individuale
<b>VDT</b>	Videoterminale
<b>MMC</b>	Movimentazione manuale dei carichi

### 1. SARS-Cov-2:

il 31 dicembre 2019, le autorità cinesi hanno segnalato all'OMS diversi casi di polmonite di eziologia sconosciuta a Wuhan, una città nella provincia di Hubei. Una settimana dopo hanno confermato che si trattava di un nuovo coronavirus denominato SARS-Cov-2 dall'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). Per quanto ad oggi conosciuto, SARS-Cov-2 colpisce più gravemente

---

gli over 65 con pregressa patologia cardiovascolare (in particolare ipertensione e insufficienza cardiaca) e, in misura minore, con patologia respiratoria cronica e diabete. La mortalità aumenta con l'età.

## **2. COVID-19 :**

è stata così definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) la malattia causata da SARS-Cov-2 caratterizzata da febbre, tosse e disturbi ("CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata).

## **2. RACCOMANDAZIONI AD INTERIM SUI DISINFETTANTI NELL'ATTUALE EMERGENZA COVID-19: PRESIDI MEDICO CHIRURGICI E BIOCIDI ( Rapporto ISS COVID-19 • n. 19/2020)**

---

### **2.1 Disinfettanti per la cute e per le superfici**

---

I prodotti a base di etanolo (alcol etilico), ipoclorito di sodio, propan-2-olo (alcol isopropilico), perossido di idrogeno (acqua ossigenata), ammoni quaternari e acido lattico (Tabelle 1, 2, 3) sono quelli al momento in commercio in Italia (PMC e Biocidi) che vantano anche un'azione nei confronti dei virus, in aggiunta a quella battericida e/o fungicida.

Il tempo di contatto per lo sviluppo dell'azione disinfettante viene indicato dal produttore in relazione ai test forniti al momento della domanda di autorizzazione del prodotto. Si fa presente che l'azione disinfettante dei prodotti utilizzati si sviluppi in tempi brevi, compatibili con l'applicazione prevista (uso non professionale o uso professionale).

### **2.2 Disinfezione della cute**

---

L'efficacia di un prodotto per la disinfezione della cute dovrebbe completarsi nell'arco di trenta secondi, un minuto nel caso di prodotti per gli utenti non professionali. Infatti, più lungo è il tempo richiesto per l'efficacia della disinfezione, maggiore è il rischio che l'utilizzatore non rispetti la corretta procedura di applicazione richiesta.

I prodotti disponibili per la disinfezione della cute (PT1) ed efficaci contro i virus sono a base di etanolo (73,6-89% p/p) e di ammoni quaternari (cloruro di didecil dimetil ammonio, cloruro di alchil dimetilbenzilammonio) o di miscele di più principi attivi inoltre, sono disponibili miscele a base di etanolo più 1-propanolo a una concentrazione di etanolo del 65% (p/p).

Le soluzioni alcoliche a concentrazioni più elevate sono meno efficaci poiché le proteine sono difficilmente denaturabili in assenza dell'acqua. Anche in questo caso, le concentrazioni da utilizzare e i tempi di contatto da rispettare per un'efficace azione disinfettante devono essere dichiarati in etichetta sotto la responsabilità del produttore.

### **2.3 Disinfezione delle superfici**

---

In considerazione della potenziale capacità del virus SARS-CoV-2 di sopravvivere sulle superfici, è buona norma procedere frequentemente e accuratamente alla detersione (pulizia) e disinfezione delle superfici ambientali che devono essere tanto più accurate e regolari in particolar modo per quelle superfici con le quali si viene più frequentemente a contatto (es. maniglie, superfici dei servizi igienici, superfici di lavoro, cellulare, tablet, PC, oggetti di uso frequente).

La linea guida dell'ECDC riporta che, di massima, la pulizia con acqua e normali detergenti e la disinfezione con prodotti disinfettanti comuni è di per sé sufficiente, come primo intervento, per la decontaminazione delle superfici anche se non sono, a tutt'oggi, disponibili prove specifiche della loro efficacia su SARS-CoV-2.

---

## 2.4 Modalità di utilizzo dei disinfettanti

---

Nell'utilizzo dei disinfettanti per le mani, ma in generale per tutti i disinfettanti, devono essere seguite attentamente le indicazioni riportate in etichetta rispettando modalità di applicazione, quantità da utilizzare e tempo di contatto. Queste indicazioni derivano infatti dagli studi effettuati per verificare l'efficacia di ogni prodotto. Ad esempio, l'indicazione in etichetta *“strofinare le mani per almeno 30 secondi”* indica che trenta secondi sono il tempo minimo necessario per lo sviluppo dell'azione disinfettante.

## 2.5 Glossario

---

**Attività di disinfezione:** attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere disinfettati ambienti confinati e aree di pertinenza e superfici mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni.

**Biocida:** L'articolo 3 del Regolamento (UE) N. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (BPR) definisce «biocidi»: *“qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all'utilizzatore, costituita da, contenente o capace di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica”*.

Dalla definizione risulta che i biocidi sono prodotti in grado di **distruggere gli organismi nocivi** o comunque capaci di **renderli innocui** attraverso processi chimici/biologici, e non mediante la sola azione fisica o meccanica. I prodotti biocidi possono essere immessi sul mercato dopo procedura di autorizzazione in accordo al regolamento stesso e solo iscrivendosi sul registro elettronico europeo dei biocidi R4BP3 (*Register for Biocidal Products*).

Tali prodotti devono riportare in etichetta la dicitura *“Autorizzazione prodotto biocida n...”*.

**Detergente:** L'articolo 2.1 del Regolamento (CE) 648/2004 definisce «detergente»: *“qualsiasi sostanza o miscela contenente saponi e/o altri tensioattivi destinata ad attività di lavaggio e pulizia”*. Sono inoltre definiti detergenti: *«preparazioni ausiliarie per lavare»* destinate all'ammollo (prelavaggio), al risciacquo o al candeggio di indumenti, biancheria da casa, ecc.; *«ammorbidenti per tessuti»* destinati a modificare i tessuti al tatto in processi complementari al loro lavaggio; *«preparazioni per pulire»* destinate ai prodotti generali per la pulizia domestica e/o ad altri prodotti di pulizia per le superfici (ad esempio materiali, prodotti, macchine, apparecchi meccanici, mezzi di trasporto e attrezzature connesse, strumenti, apparecchi, ecc.); *«altre preparazioni per pulire e lavare»* destinate a tutte le altre attività di lavaggio e pulizia. I detergenti possono essere in qualsiasi forma (liquido, polvere, pasta, barre, pani, pezzi e soggetti ottenuti a stampo, ecc.) e sono commercializzati e utilizzati a livello domestico, industriale o istituzionale<sup>7</sup>. Sono prodotti di uso frequente nella nostra vita quotidiana, utilizzati per rimuovere lo sporco da superfici, tessuti, ecc. La loro capacità di rimuovere lo sporco è dovuta alla presenza dei tensioattivi, sostanze in grado di indebolire le forze che legano tra loro due liquidi o un liquido e un solido e che rendono lo sporco resistente alla rimozione. La rimozione dello sporco mediante azione meccanica o fisica si può applicare anche a organismi potenzialmente nocivi e, nell'ambito di tale funzione, possono anche esplicare un'azione igienizzante.

**Detergere:** pulire, vale per tutte le azioni volte a rimuovere lo sporco e riguarda anche l'igiene personale. Regolamento (CE) 648/2004.

**Disinfettante:** una sostanza/miscela di natura chimica in grado di ridurre la quantità di agenti potenzialmente patogeni (quali batteri, funghi, o virus). Sono prodotti da applicare su oggetti inanimati (superfici, tessuti), prodotti per il trattamento delle acque, prodotti per la disinfezione della cute dell'uomo o per l'utilizzo in ambito veterinario (disinfezione delle mammelle degli animali da latte, degli zoccoli, ecc.).

**Igienizzante:** I prodotti che riportano in etichetta diciture, segni, pittogrammi, marchi e immagini che di fatto riconducono a qualsiasi tipo di attività igienizzante e di rimozione di germi e batteri, senza l'indicazione della specifica autorizzazione di cui sopra, non sono da considerarsi come prodotti con proprietà disinfettanti/biocidi, bensì sono prodotti detergenti (igienizzante per ambienti) o cosmetici (igienizzante per la cute) ed in quanto tali immessi in commercio come prodotti di libera vendita che non hanno subito il processo di valutazione e autorizzazione dei PMC/Biocidi. Non possono vantare azione disinfettante. Il termine igienizzante, pertanto, viene utilizzato per identificare un prodotto che ha come fine quello di rendere igienico, ovvero pulire eliminando le sostanze nocive (in parte anche microorganismi) presenti.

**Igienizzante per cute:** identifica prodotti che vengono immessi sul mercato come cosmetici e pertanto ricadono sotto il Regolamento (CE) 1223/2009. (v .sopra).

**Igienizzante per ambiente:** è un detergente, immesso in commercio come prodotto di libera vendita nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) N. 648/2004. Tali prodotti possono contenere anche le stesse sostanze utilizzate nei PMC. Un igienizzante per l'ambiente è un detergente e deve rispettare le disposizioni del Regolamento (CE) N. 648/2004.

**Lavaggio:** la pulizia di indumenti, tessuti, piatti e altre superfici dure.

**Elementi dell'etichettatura dei principi attivi più usati nei PMC  
 per la disinfezione di cute e superfici (Allegato VI del Regolamento 1272/2008)**

Principio attivo	Pittogrammi di pericolo	Avvertenza	Indicazioni di pericolo	Indicazioni di pericolo supplementari
Etanolo (n. CAS 64-17-5)		Pericolo	H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili	
Propan-2-olo (n. CAS 67-63-0)		Pericolo	H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili	
			H319: Provoca grave irritazione oculare	
Ipoclorito di sodio (n. CAS 7681-52-9)		Pericolo	H336: Può provocare sonnolenza o vertigini	EUH031: a contatto con acidi libera un gas tossico
			H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari	
			H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	
Perossido di idrogeno (n. CAS 7722-84-1)		Pericolo	H271: Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente	
			H332: Nocivo se inalato	
			H302: Nocivo se ingerito	H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

### **3. INDICAZIONI AD INTERIM PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DEGLI AMBIENTI INDOOR IN RELAZIONE ALLA TRASMISSIONE DELL'INFEZIONE DA VIRUS SARS-COV-2 (Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020)**

---

L'areazione dei locali è di particolare importanza favorendo sempre ove possibile il ricambio di aria naturale tramite porte e finestre. Relativamente agli impianti di condizionamento si rimanda alle specifiche indicazioni del documento Rapporto ISS COVID-19 n.5 del 21 aprile 2020.

- *Garantire un buon ricambio dell'aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e personale aprendo con maggiore frequenza le diverse aperture: finestre e balconi. L'ingresso dell'aria esterna outdoor all'interno degli ambienti di lavoro opera una sostituzione/diluizione e, contemporaneamente, una riduzione delle concentrazioni degli inquinanti specifici (es. COV, PM10, ecc.), della CO2, degli odori, dell'umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe). In particolare, scarsi ricambi d'aria favoriscono, negli ambienti indoor, l'esposizione a inquinanti e possono facilitare la trasmissione di agenti patogeni tra i lavoratori.*
  - *La ventilazione naturale degli ambienti dipende da numerosi fattori, quali i parametri meteorologici (es. temperatura dell'aria esterna, direzione e velocità del vento), da parametri fisici quali superficie delle finestre e durata dell'apertura.*
  - *Il ricambio dell'aria deve tener conto del numero di lavoratori presenti, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza negli ambienti di lavoro. Durante il ricambio naturale dell'aria è opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo) per il personale nell'ambiente di lavoro.*
  - *Negli edifici senza specifici sistemi di ventilazione può essere opportuno, preferibilmente, aprire quelle finestre e quei balconi che si affacciano sulle strade meno trafficate e durante i periodi di minore passaggio di mezzi (soprattutto quando l'edificio è in una zona trafficata. In generale, si raccomanda di evitare di aprire le finestre e balconi durante le ore di punta del traffico (anche se in questo periodo è molto diminuito) o di lasciarle aperte la notte. È preferibile aprire per pochi minuti più volte al giorno, che una sola volta per tempi lunghi.*
  - *Negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione (Ventilazione Meccanica Controllata, VMC) che movimentano aria attraverso un motore/ventilatore e consentono il ricambio dell'aria di un edificio con l'esterno. Questi impianti devono mantenere attivi l'ingresso e l'estrazione dell'aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (possibilmente con un decremento dei tassi di ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo dell'edificio). Proseguire in questa fase mantenendo lo stesso livello di protezione, eliminando totalmente la funzione di ricircolo dell'aria per evitare l'eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.) nell'aria. Può risultare utile aprire dove possibile nel corso della giornata lavorativa le finestre e i balconi per pochi minuti più volte a giorno per aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell'aria. La decisione di operare in tal senso spetta generalmente al responsabile della struttura in accordo con il datore di lavoro.*
  - *Acquisire tutte le informazioni sul funzionamento dell'impianto VCM (es. controllo dell'efficienza di funzionamento, perdite di carico, verifica del registro di conduzione, tempi di scadenza della manutenzione, tipo di pacco filtrante installato, interventi programmati, ecc.). Eventualmente se si è vicini ai tempi di sostituzione del pacco filtrante (per perdite di carico elevate, o a poche settimane dall'intervento di manutenzione programmata, ecc.), al fine di migliorare la filtrazione dell'aria in*
-

*ingresso, sostituire con pacchi filtranti più efficienti (es. UNI EN ISO 16890:2017: F7-F9). Una volta effettuata la sostituzione, assicurarsi della tenuta all'aria al fine di evitare possibili trafile di aria.*

- *Negli edifici dotati di impianti misti di riscaldamento/raffrescamento con apparecchi terminali locali il cui funzionamento e regolazione della velocità possono essere centralizzati oppure effettuati dai lavoratori che occupano l'ambiente o la stanza (es. fancoil, ventilconvettori solo per citarne alcuni) questi vanno mantenuti fermi per evitare che, con il ricircolo dell'aria, si diffondano, all'interno della struttura, eventuali contaminanti, compreso potenzialmente il virus SARS-CoV-2. Solo nel caso in cui a seguito della riorganizzazione (es. adeguamento degli spazi, aree, minimizzazione della presenza di personale, distanziamento, limitazione dei percorsi e delle zone per evitare contatti ravvicinati e gli assembramenti, differenziazione e scaglionamento degli orari di lavoro, ecc.), è prevista giornalmente la presenza di un singolo lavoratore (sempre lo stesso) per ogni ambiente o stanza, è possibile mantenere in funzione l'impianto. Si raccomanda di verificare che nelle vicinanze delle prese e griglie di ventilazione dei terminali, non siano presenti tendaggi, oggetti e piante, che possano interferire con il corretto funzionamento. Al tal fine pulire periodicamente, ogni quattro settimane, in base alle indicazioni fornite dal produttore ad impianto fermo, filtri dell'aria di ricircolo del fancoil o del ventilconvettore per mantenere gli adeguati livelli di filtrazione/rimozione.*
- *Nel caso in cui alcuni singoli ambienti di lavoro siano dotati di piccoli impianti autonomi di riscaldamento/raffrescamento con una doppia funzione e con un'unità esterna (es. pompe di calore split, termoconvettori) o di sistemi di climatizzazione portatili collegati con un tubo di scarico flessibile dell'aria calda appoggiato o collegato con l'esterno dove l'aria che viene riscaldata/raffrescata è sempre la stessa (hanno un funzionamento simile agli impianti fissi), è opportuno pulire regolarmente in base al numero di lavoratori presenti nel singolo ambiente: ogni quattro settimane nel caso di singolo lavoratore (sempre lo stesso), in tutti gli altri casi ogni settimana, in base alle indicazioni fornite dal produttore e ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo in dotazione all'impianto/climatizzatore per mantenere livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV), durante il funzionamento.*
- *Nel caso di locali senza finestre (es. archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc.), ma dotati di ventilatori/estrattori questi devono essere mantenuti in funzione per l'intero orario di lavoro per ridurre le concentrazioni nell'aria.*
- *Gli addetti/operatori professionali che svolgono le attività di pulizia quotidiana degli ambienti e/o luoghi (spolveratura e spazzamento ad umido o con panni cattura-polvere, lavaggio, disinfezione, ecc.) devono correttamente seguire le procedure, i protocolli, le modalità iniziando la pulizia dalle aree più pulite verso le aree più sporche, e adottare l'uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (es. facendo riferimento alle disposizioni presenti nel documento operativo elaborato per ciascun ambiente, integrato con gli ultimi provvedimenti del Governo). Evitare di eseguire queste operazioni di pulizia/disinfezione in presenza di dipendenti o altre persone.*
- *Le pulizie quotidiane\* degli ambienti/aree, devono riguardare le superfici toccate più di frequente (ad es., porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, maniglie carrello e dei cestini della spesa, tornelli, distributori biglietti, tasti e pulsanti apriporta, tastiere, telecomandi, stampanti). Utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con acqua e sapone oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e le altre superfici (es. come la candeggina che in commercio si trova al 5% o al 10% di contenuto di cloro), e allo 0,1% di cloro attivo per tutti le altre superfici, tenendo in considerazione il tipo di materiale, l'uso e l'ambiente o altri detergenti professionali equivalenti come campo d'azione (sanificazione: detergenza e disinfezione), facendo attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire.*
- *Per pulizie quotidiane/sanificazione si intende: il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere*

*salubre un determinato ambiente mediante le attività di pulizia, di detergenza e/o la successiva disinfezione. Riferimento UNI 10585: 1993.*

- *Pulizia/sanificazione e disinfezione possono essere svolte separatamente o essere condotte con un unico processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante rimuovere lo sporco o i residui di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l'intero processo.*
  - *Decreto n. 254 del 7 luglio 1997 Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.*
  - *Nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 all'interno dell'edificio, è necessario procedere alla sanificazione dell'ambiente, intesa come attività che riguarda il complesso di procedure e operazioni atte a rendere salubre un determinato ambiente mediante interventi di detergenza e successiva disinfezione. In questo contesto, è opportuno ricordare che i coronavirus, quali il virus della SARS, e quello della MERS e lo stesso SARS-CoV-2, possono persistere su superfici inanimate fino a 9 giorni in dipendenza della matrice/materiale, della concentrazione, della temperatura e dell'umidità, anche se non è accertato vi persistano in forma vitale. La sanificazione della stanza/area deve essere eseguita secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute (pulizia con acqua e sapone e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% e con alcool etilico al 70% per superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio).*
  - *Arieggiare gli ambienti sia durante sia dopo l'uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se si utilizzano prodotti disinfettanti/detergenti potenzialmente tossici (controllare i simboli di pericolo sulle etichette), aumentando temporaneamente i tassi di ventilazione dei sistemi di ventilazione o aprendo le finestre e balconi. Evitare o limitare l'utilizzo di detergenti profumati, in quanto, nonostante la profumazione, raggiungono inutilmente sostanze inquinanti e degradano la qualità dell'aria indoor.*
-

## 4. SEGNALETICA DI SICUREZZA SPECIFICA

### SEGNALI DI DIVIETO E AVVERTIMENTO

**REGOLE DA SEGUIRE**

- 1) Lavati spesso le mani
- 2) Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3) Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4) Copriti bocca e naso se starnutisci o tossisci
- 5) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
- 6) Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7) Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate
- 8) I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9) Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni
- 10) Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

**INDOSSARE LA MASCHERINA**


**LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI**

**MANTENERE LA DISTANZA DI ALMENO 1 METRO**

**STARNUTIRE E TOSSIRE NEL GOMITO**

**NON TOCCARSI LA FACCIA**

**EMERGNZA COVID-19**



**MANTENERE LA DISTANZA DI 1 METRO TRA UNA PERSONA E L'ALTRA**



**SOLUZIONE IGIENIZZANTE**

## **5. CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI**

---

La valutazione dei rischi è stata effettuata dal

- Datore di Lavoro: **prof.ssa Laura Zurli**
- Responsabile de Servizio di Prevenzione e Protezione: **ing Giuseppe Schillaci**

### **La consultazione :**

- Il Rappresentante della Sicurezza fra i Lavoratori: **da nominare**

L'obiettivo della valutazione dei rischi consiste nel fornire al datore di lavoro gli elementi utili a prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

L'intervento operativo di valutazione dei rischi deve portare a:

1. suddividere le attività in relazione agli ambienti specifici in cui vengono svolte
2. identificare i fattori di rischio (potenziali fonti di pericolo)
3. identificare i lavoratori esposti
4. quantificare i rischi (stima dell'entità dell'esposizione e della gravità degli effetti)
5. definire le priorità degli interventi necessari
6. individuare, programmare e mettere in atto le misure di prevenzione necessarie.

### **5.1 Identificazione dei fattori di rischio (potenziali fonti di pericolo)**

---

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla necessità di adottare importanti azioni contenitive che hanno richiesto, fra l'altro, la sospensione temporanea di numerose attività produttive.

Le misure contenitive che hanno riguardato il mondo del lavoro si sono rese necessarie per ridurre le occasioni di contatto sociale sia per la popolazione generale, ma anche per caratteristiche intrinseche dell'attività lavorativa per il rischio di contagio.

Il fenomeno dell'epidemia tra gli operatori sanitari – che sicuramente per questo ambito di rischio è il contesto lavorativo di maggior pericolosità – ha fatto emergere con chiarezza come il rischio da infezione in occasione di lavoro sia concreto ed ha determinato, come confermato anche dalle ultime rilevazioni, numeri elevati di infezioni pari a circa il 10% del totale dei casi e numerosi decessi. Tale fenomeno è comune ad altri paesi colpiti dalla pandemia.

Per tali motivi, occorre adottare misure graduali ed adeguate al fine di consentire, in presenza di indicatori epidemiologici compatibili, un ritorno progressivo al lavoro, garantendo adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori.

A tal proposito è necessario tenere in considerazione le specificità dei processi produttivi e delle modalità di organizzazione del lavoro che nell'insieme possono contribuire alla caratterizzazione del rischio.

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:

- **Esposizione:** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. lezioni, laboratori, ecc.);

- **Prossimità:** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- **Aggregazione:** la tipologia di attività che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. genitori riunioni ecc....).

Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.

In una analisi di prioritizzazione della modulazione delle misure contenitive, va tenuto conto anche dell'impatto che la riattivazione di uno o più settori comporta nell'aumento di occasioni di aggregazioni sociali per la popolazione. È evidente, infatti, che nell'ambito della tipologia di lavoro che prevede contatti con soggetti "terzi", ve ne sono alcuni che determinano necessariamente la riattivazione di mobilità di popolazione e in alcuni casi grandi aggregazioni.

Al fine di sintetizzare in maniera integrata gli ambiti di rischio suddetti, è stata messa a punto una metodologia basata sul modello sviluppato sulla base dati O'NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O\*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) adattato al contesto lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e dati ISTAT degli occupati al 2019) e gli aspetti connessi all'impatto sull'aggregazione sociale.

## 5.2 Metodologia di valutazione integrata

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale

ESPOSIZIONE	P
probabilità bassa	0
probabilità medio-bassa	1
probabilità media	2
probabilità medio-alta	3
probabilità alta	4

PROSSIMITÀ'	P
lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;	0
lavoro con altri ma non in prossimità	1
lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento	2
lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo	3
lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo	4

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

<b>AGGREGAZIONE</b>	<b>P</b>
presenza di terzi limitata o nulla <i>(es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);</i>	1.00
presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente <i>(es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti)</i>	1.15 (+15%)
aggregazioni controllabili con procedure <i>(es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);</i>	1.30 (+30%)
aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata <i>(es. spettacoli, manifestazioni di massa)</i>	1.50 (+50%)

Il risultato finale determina l'attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore produttivo all'interno della matrice seguente.

		<b>Matrice di valutazione</b>				<b>Legenda</b>	
		<b>PROSSIMITA'</b>					
<b>RISCHIO</b>		1	2	3	4		
<b>ESPOSIZIONE</b>	1					<b>verde</b>	<b>basso</b>
	2					<b>giallo</b>	<b>medio-basso</b>
	3					<b>arancio</b>	<b>medio-alto</b>
	4					<b>rosso</b>	<b>alto</b>

A titolo esemplificativo, viene presentata di seguito una tabella che illustra le classi di rischio per alcuni dei principali settori lavorativi e partizioni degli stessi.

Codice Ateco 2007	Descrizione	Classe di Rischio
A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	BASSO
C	ATTIVITA' MANUFATTIERE	BASSO
	MANUTENTORI	MEDIO - ALTO
D	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	BASSO
E	FORNITURA DI ACQUA, RETI FOGNARIE, ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI E RISANAMENTO	BASSO
	OPERATORI ECOLOGICI	MEDIO BASSO
F	COSTRUZIONI	BASSO
	OPERAI EDILI	MEDIO BASSO
G	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO, RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	BASSO
	FARMACISTI	ALTO
	CASSIERI	MEDIO - BASSO
H	TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	BASSO
	CORRIERI	MEDIO - ALTO
I	ATTIVITA' DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE	BASSO
	ADDETTI ALLE MENSE	MEDIO - ALTO
	CAMERIERI	MADIO - ALTO
J	SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	BASSO

K	ATTIVITA' FINANZIARE E ASSICURATIVE	BASSO
M	ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	BASSO
	MICROBIOLOGI	MEDIO - ALTO
O	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA, ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	BASSO
	FORZE DELL'ORDINE	ALTO
P	ISTRUZIONE	MEDIO-BASSO
Q	SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE	ALTO
R	ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO	MEDIO - BASSO
	LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	MEDIO - ALTO
	INTERPRETI	MEDIO - ALTO
	ATLETI PROFESSIONISTI	ALTO
S	ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI	BASSO
	AGENZIE FUNEBRI	ALTO
	PARRUCCHIERI	ALTO
T	ATTIVITA' DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE	MEDIO - BASSO
	BADANTI	MEDIO - ALTO

### 5.3 Rischio contagio

Il rischio di contagio può essere individuato in relazione a diversi casi di esposizione ricorrendo alle definizioni della probabilità e del danno arrecato al lavoratore.

CASO	Tipologie di esposizione al rischio	Matrice di valutazione																					
1	sintomatico	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">PROBABILITA'</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="3">DANNO</th> <th>1</th> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <th>2</th> <td>2</td> <td>4</td> <td>6</td> </tr> <tr> <th>3</th> <td>3</td> <td>6</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>			PROBABILITA'			1	2	3	DANNO	1	1	2	3	2	2	4	6	3	3	6	9
					PROBABILITA'																		
			1	2	3																		
DANNO	1		1	2	3																		
	2		2	4	6																		
	3	3	6	9																			
2	asintomatico																						
3	proveniente da zone con alti tassi di diffusione da contagio																						
4	a contatto con altri soggetti sintomatici																						
5	non appartenete a nessuno dei casi precedenti																						

Su queste basi è possibile individuare le seguenti classi di rischio imputabili a ciascun caso di esposizione da contagio per i lavoratori:

CASO	Tipologie di esposizione al rischio	P	D	R
1	sintomatico	3	3	9
2	asintomatico	2	3	6
3	proveniente da zone con alti tassi di diffusione da contagio	3	3	9
4	a contatto con altri soggetti sintomatici	2	3	9
5	non appartenete a nessuno dei casi precedenti	1	3	3

## 5.4 Aree omogenee e Mansioni

In relazione alle situazioni pericolose messe in luce dalla prima fase della valutazione si è evidenziato il numero dei soggetti che è possibilmente esposto ai fattori di rischio, individualmente e come gruppo omogeneo.

L'attività nel suo complesso, ai fini di una individuazione organica delle fonti di pericolo e dei fattori di rischio, si può suddividere per aree di lavoro omogenee così individuate:

- A) Area ufficio e classi
- B) Area ambienti comuni

Qui di seguito si riporta una matrice di correlazione tra mansione ed area omogenea:

<b>MANSIONE / AREA</b>	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>Impiegati amministrativi</b>	☆	
<b>Collaboratori scolastici</b>		☆

E' stata svolta un'indagine particolare su quei eventuali gruppi di lavoratori che, indipendentemente dalla mansione svolta, si possono ritenere potenzialmente esposti a rischi particolari come da art.28 comma 1.

Sono stati inseriti in tali gruppi:

1. Le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento;
2. I lavoratori che effettuano lavoro notturno;
3. I lavoratori temporanei (interinali);
4. I lavoratori stagisti o tirocinanti o socialmente utili;
5. I lavoratori giovani (lavoro minorile);
6. I lavoratori stranieri (CEE o extra CEE);
7. I Lavoratori portatori di handicap;
8. I Lavoratori esposti a rischi particolari stress lavoro-correlato;
9. Le Categorie protette.

Esito dell'indagine:

1	Le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento	<b>presenti</b>
2	lavoratori che effettuano lavoro notturno	<b>non presenti</b>
3	lavoratori temporanei (interinali)	<b>non presenti</b>
4	I lavoratori stagisti o tirocinanti	<b>non presenti</b>
5	lavoratori giovani (lavoro minorile)	<b>non presenti</b>
6	lavoratori stranieri (CEE o extra CEE)	<b>non presenti</b>
7	Lavoratori portatori di handicap	<b>presenti</b>
8	Lavoratori esposti a rischi particolari: stress lavoro-correlato	<b>Tenendo in</b>

L'accordo europeo sullo stress sul lavoro - 8 ottobre 2004, siglato da: CES - sindacato Europeo, UNICE - Confindustria Europea, UEAPME - associazione europea artigiano e PMI, CEEP - associazione europea delle imprese partecipate dal pubblico e di interesse economico generale, può essere un importante aiuto nella valutazione dei rischi dei lavoratori esposti a stress da lavoro.

Tale accordo stabilisce:

**: Descrizione dello stress e dello stress da lavoro**

L'accordo descrive lo stress come uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali ed che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti.

**: Individua i potenziali indicatori di stress da lavoro**

I principali indicatori della presenza di stress da lavoro possono essere:

- ✓ alto assenteismo;
- ✓ elevata rotazione del personale;
- ✓ conflitti interpersonali;
- ✓ lamentele frequenti da parte dei lavoratori.

**: Responsabilità dei datori di lavoro e dei lavoratori**

In base alla direttiva quadro 89/391, tutti i datori di lavoro sono obbligati a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, questo dovere riguarda anche i problemi di stress da lavoro in quanto

costituiscono un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

**: Prevenire, eliminare o ridurre i problemi di stress da lavoro**

Per prevenire, eliminare o ridurre i problemi di stress da lavoro, si può ricorrere a misure collettive, individuali o entrambe contemporaneamente. Queste misure possono essere:

- ✓ Misure di gestione e di comunicazione in grado di chiarire gli obiettivi aziendali e il ruolo di ciascun lavoratore;
- ✓ Assicurare un sostegno adeguato da parte della direzione ai singoli individui e ai team di lavoro;
- ✓ Migliorare l'organizzazione, i processi, le condizioni e l'ambiente di lavoro;
- ✓ Formazione dei dirigenti e dei lavoratori per migliorare la loro consapevolezza e la loro comprensione nei confronti dello stress, delle sue possibili cause e del modo in cui affrontarlo, e/o per adattarsi al cambiamento;
- ✓ Informazione e consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, in conformità alla legislazione europea e nazionale, ai contratti collettivi ed alle prassi

Categorie protette

**considerazione quanto sopra riportato, si afferma che, le eventuali segnalazioni a riguardo da parte dei lavoratori cosiddetti "fragili" verranno rinviati al Medico Competente che attraverso opportuna visita determinerà le prescrizioni che devono essere rispettate per garantire il lavoratore.**

## 6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

In questa parte, che si sviluppa con la descrizione delle aree omogenee di rischio, vengono fornite indicazioni su:

- I pericoli ed i rischi correlati rilevanti ai fini della sicurezza
- Le persone esposte al rischio

La suddivisione per aree omogenee è stata effettuata analizzando l'organizzazione del lavoro. Sono classificati i fattori di rischio nei seguenti gruppi:

- a) Fattori biologici (virus, batteri, ecc.)
- b) Fattori organizzativi (carenza di attrezzature, condizioni ambientali, mancanza DPI, comportamento dei lavoratori)

Vengono inoltre:

- Stimati i rischi tenendo conto dell'affidabilità e dell'adeguatezza delle misure preventive o cautelari esistenti
- Decise le nuove eventuali misure che debbono essere introdotte per ridurre i rischi, oppure, nell'impossibilità di stabilire immediatamente dette misure, gli studi e gli approfondimenti da intraprendere per definire nuove misure di prevenzione e protezione.

Per chiarire meglio i criteri adottati è stata predisposta una tabella, che in modo sintetico riporta le misure di tutela richieste dal D. Lgs 81/2008 e le rispettive iniziative di miglioramento.

Regole	Iniziative previste
✓ Eliminazione dei rischi e loro riduzione al minimo.	Verifica della fattibilità tecnologica.
✓ Programmazione della prevenzione	Organizzazione del servizio sicurezza e nomina del RSPP
✓ Rispetto dei principi ergonomici nella concezione di: <ul style="list-style-type: none"><li>- posti di lavoro;</li><li>- attrezzature;</li><li>- metodi di lavoro.</li></ul>	Benessere psicofisico, attenuazione del lavoro monotono e ripetitivo, sistemazione del lay-out e dei passaggi, sistema di manutenzione preventiva e periodica.
✓ Sostituzione di ciò che è pericoloso (sostanze e preparati).	Procedure di acquisizione per sostanze e macchinari. Procedure specifiche per la limitazione e riduzione dei rischi.
✓ Riduzione dei rischi alla fonte	
✓ Limitazione degli esposti al rischio.	
✓ Controllo medico in funzione dei rischi.	Nomina del Medico Competente e suo coinvolgimento per la prevenzione dei rischi per la salute.
✓ Allontanamento dall'esposizione al rischio per motivi di salute.	
Misure di prevenzione e di igiene: <ul style="list-style-type: none"><li>- tecniche;</li><li>- organizzative;</li><li>- procedurali.</li></ul>	Organizzazione del sistema di sicurezza con metodi simili a quelli previsti dai sistemi di qualità.
Misure di protezione collettive e individuali.	Individuazione ed attivazione di possibili misure di prevenzione.

Misure da adottare in caso di emergenza: <ul style="list-style-type: none"><li>- pronto soccorso;</li><li>- antincendio;</li><li>- evacuazione.</li></ul>	Designazione della squadra di emergenza, pronto soccorso, antincendio, formazione delle stesse e attivazione di procedure di evacuazione.
Segnaletica di sicurezza: <ul style="list-style-type: none"><li>- orizzontale e verticale.</li></ul>	Miglioramento della segnaletica attraverso indicazione dei percorsi in entrata e uscita e relativa formazione ed informazione degli operatori.
Manutenzione: <ul style="list-style-type: none"><li>- ambienti, impianti, macchine e dispositivi di sicurezza.</li></ul> Pulizia: <ul style="list-style-type: none"><li>- locali, attrezzature e macchine.</li></ul>	Instaurazione di specifiche procedure di gestione e manutenzione, accompagnate da adeguata formazione.
Consultazione e partecipazione.	Coinvolgimento e partecipazione attiva dei lavoratori anche tramite i loro rappresentanti alla gestione della salute e sicurezza.

Per valutare il rischio per la salute dei lavoratori viene considerato se i pericoli derivanti dalle attività svolte comportano un rischio rilevante o irrilevante per i lavoratori.

Questa modalità è stata adottata rispettando il D.lgs. 81/08 art.28 comma a):

“Il documento della valutazione dei rischi deve contenere: una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con i criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.”

Il Titolo X classifica gli agenti biologici in 4 gruppi:

- agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

D.Lgs. 81/08

### **Articolo 271 - Valutazione del rischio**

1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all’articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

- della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall’ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all’articolo 268, commi 1 e 2;

- b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte; c) dei potenziali effetti allergici e tossici; d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta; e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio; f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente Titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

3. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato XLIV, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria.

4. Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:

- a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
- b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);
- c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate;
- e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.

5. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.

#### **Art. 272. Misure tecniche, organizzative, procedurali**

1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.

2. In particolare, il datore di lavoro:

- a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;
- b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;
- c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici;
- d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;
- e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
- f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati;
- g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;

- h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;*
- i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;*
- j) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;*

### **Art. 273. Misure igieniche**

*1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:*

- a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;*
- b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;*
- c) i dispositivi di protezione individuale ove non siano mono uso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;*
- d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, smaltiti in impianti autorizzati.*

*2. Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.*

L'International Committee on Taxonomy of Viruses ICTV riconosce formalmente il coronavirus come una "sorella" della sindrome respiratoria SARS-CoVs, appartenente alla famiglia dei Coronaviridae. L'Allegato XLVI del D. Lgs. 81/08 classifica i virus appartenenti alla famiglia Coronaviridae come agenti biologici del gruppo 2.



## 8.1 AREA UFFICI

(Scheda mansione A)

Mansioni interessate	Impiegati amministrativi		
<b>STIMA DEI RISCHI</b>			
Secondo la metodologia di valutazione integrata:			
ESPOSIZIONE		1	<b>BASSO</b>
PROSSIMITA'		2	
AGGREGAZIONE		1.15	
<b>RISCHIO</b>		<b>2.3</b>	

## 8.2 AREA AMBIENTI COMUNI

(Scheda mansione B)

Mansioni interessate	Collaboratori scolastici		
<b>STIMA DEI RISCHI</b>			
Secondo la metodologia di valutazione integrata:			
ESPOSIZIONE		1	<b>BASSO</b>
PROSSIMITA'		2	
AGGREGAZIONE		1.15	
<b>RISCHIO</b>		<b>2.3</b>	

## **7. STRATEGIE DI PREVENZIONE**

---

### **7.1 Premessa**

---

Il sistema di prevenzione nazionale ed aziendale realizzatosi nel tempo, con il consolidamento dell'assetto normativo operato dal D. Lgs 81/08 e s.m.i., offre la naturale infrastruttura per l'adozione di un approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio connesso all'attuale emergenza pandemica.

Nell'ottica di un approccio partecipato ed integrato all'attuazione delle procedure individuate, è imprescindibile il coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione aziendale, medico competente, RSPP, RLS/RLST, nel coadiuvare il datore di lavoro in un puntuale monitoraggio dell'attuazione attenta e responsabile delle suddette misure, rilevando che solo la partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori potrà esitare in risultati efficaci con importanti ripercussioni positive anche all'esterno del setting lavorativo.

C'è la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell'epidemia.

Tali misure possono essere così classificate:

- Misure organizzative
- Misure di prevenzione e protezione
- Misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici

### **7.2 Misure organizzative**

---

Le misure organizzative sono estremamente importanti per molti aspetti, anche quale contributo alla prevenzione primaria e quindi nell'ottica dell'eliminazione del rischio.

La progressiva riattivazione delle lezioni in presenza non può prescindere da una analisi dell'organizzazione del lavoro atta a contenere il rischio attraverso rimodulazione degli spazi e postazioni di lavoro, dell'orario di lavoro e dell'articolazione in turni.

### **7.3 Misure di prevenzione e protezione**

---

In coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati dal D. Lgs 81/08 e s.m.i., vanno adottate misure di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione a SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro privilegiando misure di prevenzione primaria.

### **7.4 Misure generali**

---

In ottemperanza a quanto disciplinato da DPCM 11 marzo 2020 e ss. mm. ii., si prevede l'applicazione delle seguenti misure minime di prevenzione e riduzione della diffusione del virus COVID-19:

- Ricorso all'occorrenza al lavoro agile e allo smart working;
  - Massima concessione di ferie e congedi;
  - Annullamento di trasferte e/o viaggi di qualsiasi genere sull'intero territorio nazionale;
-

- Divieto di contatto fisico e strette di mano;
- Mantenimento della distanza di almeno 1 metro durante i contatti sociali fisici all'interno delle aree di lavoro, privilegiandone la limitazione;
- Obbligo dell'uso della mascherina in tutte le situazioni statiche e/o dinamiche in cui non può essere assicurato il distanziamento minimo di 1 metro.
- Predisposizione di idonee istruzioni anti-contagio con la conseguente formazione e informazione del personale;
- Sanificazione dei luoghi di lavoro mediante l'applicazione di idonee prassi di sanificazione;
- Limitazione dell'accesso a spazi comuni e promiscui nei quali è fatto obbligo di usare la mascherina così come in tutti gli ambienti e/o situazioni in cui è impossibile assicurare il rispetto delle distanze minime di sicurezza.

Tali prescrizioni sono meglio esplicitate nel Vademecum del Ministro della Salute siglato in presenza delle Parti Sociali pubblicato il 14 marzo 2020 sul sito istituzionale del Ministero, che individua i seguenti punti volti a contrastare e prevenire la diffusione del virus nei luoghi di lavoro:

#### **1. Permanenza a casa con febbre oltre 37,5° C**

Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 °C di temperatura corporea) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria,.

#### **2. Controlli all'ingresso**

Obbligo, per tutti gli utenti della scuola di essere in possesso della mascherina assicurando di non avere febbre oltre i 37.5 °C di temperatura corporea o altri sintomi influenzali. Il controllo della temperatura dovrà essere effettuato a casa.

#### **3. Limitazione dei contatti con i fornitori esterni**

Per l'accesso di fornitori esterni, individuazione di procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale (sempre nel rispetto della distanza minima sociale fissata in 1 metro). V'è ridotta al minimo e per l'indispensabile anche la possibilità di accesso ai visitatori di ogni genere (genitori, parenti, fratelli, sorelle ecc.....).

#### **4. Pulizia e sanificazione**

Pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro (comprese tastiere, schermi touch, mouse), delle aree comuni e di svago.

#### **5. Igiene delle mani**

Obbligo, per tutto il personale (interno ed esterno) presente in Istituto, di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare in merito alla disinfezione delle mani. La scuola a tal scopo mette a disposizione idonei mezzi e prodotti detergenti.

#### **6. Uso dei DPI**

Obbligo, qualora il lavoro imponga una distanza interpersonale minore di 1 metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, di utilizzo delle mascherine e di altri dispositivi individuali di protezione conformi alle norme di settore applicabili (ad es. guanti, occhiali, tute, cuffie, camici).

#### **7. Spazi comuni con accessi contingentati (corridoi laboratori , aree comuni in genere)**

Contingentamento dell'accesso agli spazi comuni, con l'accortezza di indossare le mascherine, assicurare una ventilazione continua dei locali, un tempo ridotto di sosta ed il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone.

#### **8. Divieto uso degli spogliatoi**

Limitatamente al periodo dell'emergenza Covid-19, è fatto divieto di utilizzare gli spogliatoi

#### **9. Uso dei laboratori**

Limitatamente al periodo dell'emergenza Covid-19, è obbligatorio indossare la mascherina in tutti i laboratori di competenza della Istituzione Scolastica

#### **10. Uso dei bagni**

Limitatamente al periodo dell'emergenza Covid-19. L'accesso ai bagni è autorizzato dal docente presente in classe che annoterà in un foglio giornaliero l'ora di uscita e di rientro richiedendo al rientro la firma dello studente. Nei bagni sarà assicurata al massimo la presenza al massimo di due persone (due uomini e due donne)

#### **11. Integrazione smart working**

Limitatamente al periodo dell'emergenza Covid-19, vi è la possibilità di integrare le attività lavorative mediante il ricorso allo smart work o a modalità di lavoro a distanza.

#### **12. Svolgimento della ricreazione e permanenza in classe**

Limitatamente al periodo dell'emergenza Covid-19, la ricreazione verrà svolta solo ed esclusivamente in classe, cibo e acqua potranno essere consumati esclusivamente nel proprio banco e dovranno necessariamente essere portati da casa secondo il proprio fabbisogno personale. E' fatto assoluto divieto di condividere con altri allievi cibo e acqua. Si ribadisce che eventuali spostamenti dal banco sono consentiti solo attraverso l'uso della mascherina chirurgica tale procedura dovrà essere seguita ogni qualvolta la distanza tra due o più soggetti non possa assicurare il distanziamento minimo di 1 metro.

#### **13. Rimodulazione dei turni di lavoro**

Rimodulazione, per quanto possibile, dei quadri orari, assicurando un piano di turnazione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.

#### **14. Stop a trasferte e riunioni**

Limitatamente al periodo dell'emergenza Covid-19, sospensione e annullamento delle trasferte e dei viaggi di istruzione sul territorio nazionale ed internazionale, anche se già concordati o organizzati e delle riunioni in presenza fisica (sarà possibile condurre solo riunioni urgenti ma con un numero ridotto di persone e comunque rispettando la distanza interpersonale minima di 1 metro).

#### **15. Scaglionamento temporale di ingressi e uscite**

Predilezione di orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti fisici nelle zone comuni (ingressi, palestra ecc...). A tal fine si predispone l'accesso e l'uscita da quattro ingressi distinti ed

---

autonomi dell'edificio scolastico che saranno opportunamente segnalati predisponendo apposita cartellonistica. In due dei quattro ingressi si prevede, inoltre una piccola differenziazione degli orari di ingresso e uscita per piano al fine di ulteriormente ridurre le possibilità di assembramento.

## **16. Gestione di un caso sintomatico**

Nel caso in cui una persona presente in Istituto sviluppi febbre e/o manifesti sintomi di infezione respiratoria come la tosse, tale condizione deve essere dichiarata dall'interessato immediatamente al Preposto Covid che avviserà tempestivamente l'addetto alle emergenze e la Dirigente, procedendo all'isolamento del soggetto in ambiente opportunamente individuato. In tali circostanze, la scuola deve avvertire immediatamente i genitori dell'eventuale allievo e le autorità sanitarie competenti attraverso i numeri di emergenza per il Covid-19 e quelli forniti dalla ASP - DDP, collaborando nel caso di soggetto positivo alla definizione e ricostruzione degli eventuali contatti stretti tra i soggetti sintomatici e quelli a lui circostanti. Una volta raggiunto dai genitori sarà data indicazione agli stessi che l'allievo dovrà essere affidato al controllo e alla diagnosi del proprio medico di famiglia. Il rientro in classe sarà autorizzato previa presentazione di idonea certificazione medica.

## **8. MISURE ORGANIZZATIVE**

---

### **8.1 Gestione degli spazi di lavoro**

---

Gli spazi di lavoro devono essere rimodulati nell'ottica del distanziamento sociale compatibilmente con la natura delle attività da svolgere. Per gli ambienti dove operano più utenti contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come ad esempio il riposizionamento delle postazioni adeguatamente distanziate tra loro e l'introduzione di barriere separatorie solo laddove questa dovesse risultare una prescrizione del medico competente (pannelli in plexiglass, mobilio, ecc.).

- Per gli spazi comuni e i servizi igienici deve essere prevista una ventilazione continua degli ambienti, prevedendo altresì una turnazione nella fruizione nonché un tempo ridotto di permanenza all'interno degli stessi, naturalmente con adeguato distanziamento. Nella gestione dell'entrata e dell'uscita degli utenti devono essere favoriti orari scaglionati, attraverso monitoraggio online delle uscite in bagno per ogni piano dell'Istituto sarà limitato l'accesso a max quattro utenti due uomini e due donne alla volta. Il docente avrà cura giornalmente di aggiornare un registro cartaceo degli accessi in bagno segnando, opportunamente ora di uscita e ora di rientro. Le permanenze ingiustificate fuori dall'aula oltre i tempi "normali" saranno severamente punite con provvedimenti disciplinari che saranno stabiliti dal Dirigente Scolastico che potrà consultare facoltativamente e, comunque nel rispetto delle norme in materia il Consiglio di Classe.
- Devono essere limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all'interno del plesso, comunque nel rispetto delle indicazioni datoriali.
- Non sono consentite le riunioni in presenza, favorendo il collegamento a distanza o, se le stesse sono necessarie, possono avvenire garantendo un adeguato distanziamento e riducendo al minimo il numero di partecipanti.
- L'accesso di fornitori esterni potrà avvenire secondo modalità, percorsi e tempistiche ben definite dall'azienda; per le attività di carico/scarico si dovrà rispettare il previsto distanziamento.

### **8.2 Indicazioni operative generali**

---

Le presenti indicazioni si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico.

- Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura

corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e allontanate consigliando di recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

– I lavoratori devono:

- Effettuare le operazioni di disinfezione sempre con i DPI indossati.
  - Controllare la possibile presenza di materiali organici (fazzoletti contaminati ecc.) che devono essere maneggiati ovvero rimossi SEMPRE con guanti idonei.
  - Prestare massima attenzione alla pulizia delle mani ed in particolare dopo esposizione o contatto con un liquido biologico.
  - Pulire convenientemente i mezzi e le attrezzature dopo l'uso
  - Vietare l'ingresso alle zone di lavorazione ai non addetti ai lavori
-

### 8.3 Istruzioni per i lavoratori del settore

---

Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare i lavoratori sui rischi connessi allo svolgimento delle attività lavorative e di fornire le regole comportamentali e le misure di sicurezza che devono essere applicate nei luoghi di lavoro, nel rispetto delle attuali norme per il contrasto ed il contenimento del contagio da Covid-19. Tali regole devono essere rispettate dai dipendenti interni e dai soggetti esterni qualora entrino nell'ambiente di lavoro. Solo i lavoratori che non presentano nessun sintomo influenzale da Covid-19 possono accedere agli ambienti di lavoro.

#### MISURE:

- ◆ Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione.
  - ◆ Il datore di lavoro o personale addetto potrà rilevare la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
  - ◆ Promuovere il contatto con gli utenti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento **a distanza** e soluzioni innovative tecnologiche.
  - ◆ Favorire l'accesso degli utenti solo tramite **prenotazione**, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (*vd. punto successivo*).
  - ◆ Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra gli utenti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito dovrà essere utilizzata la **mascherina** a protezione delle vie aeree.
  - ◆ Nelle aree di **attesa**, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l'**igiene delle mani** degli utenti (**preferibilmente con erogatori tali da evitare il contatto con il flacone**), con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con riviste e materiale informativo.
  - ◆ L'attività di **front office** per gli uffici ad alto afflusso di utenti esterni può essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.
  - ◆ L'operatore deve procedere ad una frequente **igiene delle mani** con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso all'utente).
  - ◆ Per le **riunioni** (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l'uso della mascherina.
  - ◆ Assicurare una adeguata **pulizia** delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo utente e una adeguata disinfezione delle attrezzature.
  - ◆ Favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.
-

## **8.4 Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti**

---

Nell'attuale situazione di emergenza pandemica da SARS-CoV-2, ciascun individuo è chiamato ad applicare le misure di prevenzione raccomandate al fine di limitare la diffusione dell'infezione. Tali misure, già descritte nei documenti prodotti dal Ministero della Salute e dall'ISS, si concretizzano nei comportamenti da seguire per l'intera popolazione.

Pertanto, in più punti dell'ambiente di lavoro devono essere affissi poster/locandine/brochure che pubblicizzano le suddette misure ed in particolare l'azienda metterà a disposizione idonei mezzi detergenti per una raccomandata frequente pulizia delle mani.

Sarebbe opportuno, soprattutto nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, prevedere, alla riapertura, una sanificazione degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. In ogni caso va garantita la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni nonché la sanificazione periodica.

### **Indicazioni operative per la disinfezione di locali**

Il datore di lavoro deve garantire per i suoi lavoratori, fornitori e personale in visita, la sanificazione degli uffici, dei servizi igienici e degli ambienti comuni. Tali operazioni devono essere condotte da personale competente. In generale per la sanificazione è necessario:

- Areare abbondantemente i locali, durante ed al termine delle operazioni di disinfezione, per permettere la dispersione delle sostanze e degli aromi potenzialmente irritanti;
- evitare dosi eccessive di prodotto (ipoclorito di sodio 1%; alcol etilico 75%);
- usare sempre i dispositivi di protezione individuale;
- la disinfezione deve sempre essere preceduta da corrette operazioni di asportazione delle impurità delle superfici (rimuovere lo sporco);
- la disinfezione deve riguardare i soli punti critici a rischio infettivo elevato: pavimenti; superfici dei sanitari; pulsante dello sciacquone; rubinetterie, erogatori del sapone e maniglie delle porte;
- Le attrezzature ed i mezzi, se utilizzati in modo promiscuo devono essere igienizzati.
- Durante l'attività lavorativa non è consentito mangiare, fumare, portarsi le mani alla bocca o agli occhi.

## **8.5 Soggetti esterni**

---

I soggetti esterni accedono agli ambienti di lavoro attraverso di ingresso, transito e uscita preferibilmente differenti, e comunque con tempistiche definite, in modo da eliminare o ridurre al minimo le occasioni di contatto con i lavoratori.

Per le attività di carico e scarico merci inoltre, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di 1 metro. La consegna di documenti cartacei, come le bolle, deve essere fatta utilizzando guanti monouso. L'autista deve avere inoltre cura di lavarsi le mani con soluzione idroalcolica.

## **9. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

---

- Negli spazi comuni, per lo svolgimento delle singole mansioni, occorre mantenere la distanza minima tra le persone di 1 metro. L'impiego di ascensori, ove presenti è consentito ad un operatore per volta, e dove ciò non sia possibile con l'impiego delle idonee mascherine.
- I turni di lavoro ed il numero di lavoratori presenti per ogni turno devono essere dimensionati in base agli spazi presenti.
- Gli spostamenti all'interno delle aree di lavoro devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni ricevute dal titolare dell'attività.
- La sosta all'interno di tali spazi deve avvenire per lo stretto necessario e mantenendo la distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
- All'ingresso dei locali comuni deve essere garantita la presenza di detergenti opportunamente segnalati.
- Negli spogliatoi della palestra se non può essere garantita la distanza minima di 1 metro tra i lavoratori, andrà effettuata una turnazione degli stessi per evitarne l'assembramento.
- Tutti gli spazi comuni devono essere puliti quotidianamente e sanificati periodicamente
- E' fatto assoluto divieto di scambiare tra gli allievi qualsiasi tipo di oggetto ( penne, calcolatrici, smartphone e cellulari squadrette ecc....) e di condividere qualsiasi tipo cibo o acqua .

### **9.1 Informazione e formazione**

---

Devono essere adeguate, contestualizzate e, allo stesso tempo, adattate allo specifico ambito lavorativo, in modo da permettere a tutti i lavoratori di comprendere puntualmente ed esattamente le modalità del rischio, sia valorizzando l'ampia attività comunicativa già fatta rispetto al periodo di chiusura passato, sia anche valorizzando la consapevolezza reciproca del rischio che, proprio per la sua tipologia, vede la prevenzione intrinseca nel distanziamento sociale, nei comportamenti e nelle misure di prevenzione anche individuali.

È quindi imprescindibile mettere in atto un'incisiva ed efficace attività di informazione e formazione, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi; è altresì necessario realizzare un'efficace comunicazione anche finalizzata ad evitare, ad esempio, forme di stigmatizzazione nei confronti di lavoratori che provengono da aree a pregresso maggior rischio nonché a favorire – in tempo di "infodemia" - l'accesso a fonti istituzionali per le informazioni, evitando così il moltiplicarsi di fake news.

Pertanto, le principali fonti istituzionali di riferimento sono:

- Ministero della Salute
- Istituto Superiore di Sanità (ISS)
- Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
- Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
- Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)

Va altresì contestualizzato che la percezione di questo rischio, anche per il grande impatto e la sua straordinarietà ed eccezionalità, crea nei lavoratori una sensazione di insicurezza che può anche agire sugli altri rischi. Quindi la corretta ed intrinseca gestione del rischio, nonché la corretta comunicazione del rischio, unitamente a tutte le altre soluzioni adottate, possono creare un senso di consapevolezza e di adeguatezza delle misure poste in essere.

### **9.2 Utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI)**

---

È previsto l'obbligo di utilizzo dei seguenti DPI:

---

## 9. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

---

### Mascherina chirurgica UNI EN 149 (2003)



Se ne prescrive l'utilizzo nel caso di relazioni sociali per lavorazioni a distanze **inferiori ad 1 metro** al fine di evitare l'emissione di secrezioni.

Lo scopo di questo dispositivo è quello di evitare il droplet (emissione di goccioline di saliva attraverso il fiato, tosse o starnuti). E' pertanto utile se entrambe le persone che sono a contatto indossano la mascherina.

Protezione reciproca: **io proteggo te, tu proteggi me**

---



### Guanti in nitrile monouso UNI EN 374 (2004)

Utilizzare i guanti per tutte le operazioni di sanificazione dei locali e delle attrezzature.

Prima di indossare i guanti e subito dopo averli tolti effettuare il corretto lavaggio e sanificazione delle mani.

Si precisa che i dispositivi monouso saranno dismessi nell'indifferenziata ed inviati allo smaltimento al termine delle lavorazioni.

### Raccomandazioni:

#### Vestizione

1	<b>Rimuovere i monili e gli oggetti personali provvedendo preventivamente ad igienizzare le mani con acqua e sapone o soluzione alcolica</b>						
2	Controllare l'integrità dei dispositivi evitando di utilizzare i dispositivi non integri (Dispositivi di protezione individuali e collettivi)						
3	Indossare gli indumenti di lavoro o i dispositivi monouso sopra l'usuale abbigliamento da lavoro						
4	Indossare la mascherina: <table border="1"><tr><td>4.1</td><td>Coprire bocca e naso con la mascherina assicurandosi che aderisca bene al volto</td></tr><tr><td>4.2</td><td>Evitare di toccare il lato interno della mascherina mentre la si indossa</td></tr><tr><td>4.3</td><td>Quando la mascherina diventa umida, sostituirla con una nuova; la mascherina usata deve essere chiusa in un sacchetto e conferita negli appositi contenitori</td></tr></table>	4.1	Coprire bocca e naso con la mascherina assicurandosi che aderisca bene al volto	4.2	Evitare di toccare il lato interno della mascherina mentre la si indossa	4.3	Quando la mascherina diventa umida, sostituirla con una nuova; la mascherina usata deve essere chiusa in un sacchetto e conferita negli appositi contenitori
4.1	Coprire bocca e naso con la mascherina assicurandosi che aderisca bene al volto						
4.2	Evitare di toccare il lato interno della mascherina mentre la si indossa						
4.3	Quando la mascherina diventa umida, sostituirla con una nuova; la mascherina usata deve essere chiusa in un sacchetto e conferita negli appositi contenitori						
5	Indossare i guanti						

#### Svestizione

1	<b>Evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute</b>				
2	I DPI monouso devono essere chiusi in un sacchetto e smaltiti negli appositi contenitori				
3	Rispettare la sequenza indicata: <table border="1"><tr><td>3.1</td><td>Rimuovere la mascherina monouso maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel contenitore</td></tr><tr><td>3.2</td><td>Rimuovere i guanti</td></tr></table>	3.1	Rimuovere la mascherina monouso maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel contenitore	3.2	Rimuovere i guanti
3.1	Rimuovere la mascherina monouso maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel contenitore				
3.2	Rimuovere i guanti				
4	Provvedere ad igienizzare le mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone				

### **9.3 Indicazioni operative per l'igiene personale**

---

Ai sensi dell' Allegato 1 del DPCM dell' 08/03/2020 devono essere applicate le seguenti misure igienico sanitarie:

- a) Lavarsi spesso le mani;
- b) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) Evitare abbracci e strette di mano;
- d) Mantenimento nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- g) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- j) Pulire le superfici e le attrezzature con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- k) Indossare la mascherina e i guanti protettivi.

Se doveste avvertire sintomi influenzali, restate a casa e telefonate al vostro medico di famiglia, alla guardia medica.

---

## MODALITÀ DI DISINFEZIONE DELLE MANI


Durata dell'intera procedura: **40 - 60 secondi**




Bagna le mani con acqua




Applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani




Friziona le mani palmo contro palmo




Il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa




Palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro




Dorso delle dita contro palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



Frizione rotante del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa



Frizione rotante in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa




Risciacqua le mani con acqua



Asciuga accuratamente con una salvietta monouso



Usa salvietta per chiudere il rubinetto



...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

*Passaggi suggeriti dall'Oms e dal Ministero della Salute per lavare correttamente le mani*

## **9.4 Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili**

---

In considerazione del ruolo cardine del medico competente nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare attraverso la collaborazione alla valutazione dei rischi ed alla effettuazione della sorveglianza sanitaria, non si può prescindere dal coinvolgimento dello stesso in un contesto del genere, al di là dell'ordinarietà.

Pertanto, il medico competente va a rivestire un ruolo centrale soprattutto per l'identificazione dei soggetti suscettibili e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2.

I dati epidemiologici mostrano chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione nonché in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che in caso di comorbilità con l'infezione possono influenzare negativamente la severità e l'esito della patologia.

In tale ottica potrebbe essere introdotta la "sorveglianza sanitaria eccezionale" che verrebbe effettuata sui lavoratori con età >55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in questa condizione anche attraverso una visita a richiesta. In assenza di copertura immunitaria adeguata (utilizzando test sierologici di accertata validità), si dovrà valutare con attenzione la possibilità di esprimere un giudizio di "inidoneità temporanea" o limitazioni dell'idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso laddove tali misure sono indicate e prescritte dal medico competente. Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da SARS-CoV-2, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la "visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione" (D. Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41 c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia, in deroga alla norma.

In merito a tale tipologia di soggetti, la letteratura scientifica evidenzia che le persone che si sono ammalate e che hanno manifestato una polmonite o una infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti descritti in letteratura, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini dell'emissione del giudizio di idoneità.

## **10. MISURE SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DELL'ATTIVAZIONE DI FOCOLAI EPIDEMICI**

---

Nella fase di transizione, va considerato il rischio di una riattivazione di focolai nei luoghi di lavoro, mettendo quindi in atto una serie di misure volte a contrastarli.

Pertanto, vanno rafforzate, in Istituto, tutte le misure di igiene già richiamate e va altresì attuata la procedura del controllo della temperatura corporea sui lavoratori, prima dell'accesso al luogo di lavoro, secondo le modalità di cui al citato Protocollo.

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° C, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede (ove presenti), ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Rimangono aspetti organizzativi specifici da identificare nei differenti contesti lavorativi.

Relativamente alla gestione di un lavoratore che presenta sintomi mentre è al lavoro, ugualmente saranno seguite le procedure di cui al sopracitato Protocollo. Pertanto, nel caso in cui in azienda un lavoratore sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento, in base alle disposizioni dell'Autorità sanitaria; l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

L'Istituto, anche attraverso il coinvolgimento del medico competente, collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.

## **11. CONCLUSIONI**

---

Il Presente Documento Integra il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'Art. 17 del D.Lgs. 81/2008 in relazione al rischio COVID-19, esso è valido fino intanto che non sia apportate modifiche delle disposizioni applicate:

- [Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative – Conferenza Stato Regioni province Autonome](#)
- [Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – INAIL 24/04/2020](#)
- [Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro](#)
- [Circolare n. 15350 del 12 marzo 2020](#)
- [D.P.C.M 11 Marzo 2020](#)
- [D.P.C.M. 8 Marzo 2020](#)
- [Rapporto dell'Istituto Superiore della Sanità n.3/2020 aggiornato al 14 marzo 2020](#)

## **12. SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO**

---

Il presente documento è composto di n° 41 pagine oltre allegati, ed è stato elaborato dal Datore di Lavoro, con

il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in collaborazione con il Responsabile della Sicurezza per i Lavoratori.

**Il Dirigente Scolastico** \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** \_\_\_\_\_

Per presa visione

**Il Rappresentante della Sicurezza tra i Lavoratori** \_\_\_\_\_

*CALTANISSETTA (CL), li 02.settembre 2020*

---

## **ALLEGATI**

---

- Cartellonistica
- Libretto formativo

## **ALLEGATI**

- SEGNALETICA
  - SCHEDA AUTODICHIARAZIONE LAVORATORE e PRIVACY
-

# NUOVO CORONAVIRUS

## Dieci comportamenti da seguire

- 1** Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica
- 2** Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3** Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4** Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto usa la piega del gomito
- 5** Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico
- 6** Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7** Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate
- 8** I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9** Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
- 10** In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni

Ultimo aggiornamento 24 FEBBRAIO 2020



[SALUTE.GOV.IT/NUOVOCORONAVIRUS](https://salute.gov.it/nuovocoronavirus)



Ministero della Salute

## NUOVO CORONAVIRUS: IL VADEMECUM

### COSA FARE IN CASO DI DUBBI

#### 1. Quali sono i sintomi a cui devo fare attenzione?

Febbre e sintomi simil-influenzali come tosse, mal di gola, respiro corto, dolore ai muscoli, stanchezza sono segnali di una possibile infezione da nuovo coronavirus.

#### 2. Ho febbre e/o sintomi influenzali, cosa devo fare?

Resta in casa e chiama il medico di famiglia, il pediatra o la guardia medica.

#### 3. Dopo quanto tempo devo chiamare il medico?

Subito. Se ritieni di essere contagiato, chiama appena avverti i sintomi di infezione respiratoria, spiegando i sintomi e i contatti a rischio.

#### 4. Non riesco a contattare il mio medico di famiglia, cosa devo fare?

Chiama uno dei numeri di emergenza indicati sul sito [www.salute.gov.it/nuovocoronavirus](http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus)

#### 5. Posso andare direttamente al pronto soccorso o dal mio medico di famiglia?

No. Se accedi al pronto soccorso o vai in un ambulatorio senza prima averlo concordato con il medico potresti contagiare altre persone.

#### 6. Come posso proteggere i miei familiari?

Segui sempre i comportamenti di igiene personale (lavati regolarmente le mani con acqua e sapone o usa un gel a base alcolica) e mantieni pulito l'ambiente. Se pensi di essere infetto indossa una mascherina chirurgica, resta a distanza dai tuoi familiari e disinfetta spesso gli oggetti di uso comune.

#### 7. Dove posso fare il test?

I test vengono eseguiti unicamente in laboratori del Servizio Sanitario Nazionale selezionati. Se il tuo medico ritiene che sia necessario un test ti fornirà indicazioni su come procedere.

#### 8. Dove trovo altre informazioni attendibili?

Segui solo le indicazioni specifiche e aggiornate dei siti web ufficiali, delle autorità locali e della Protezione Civile.

9 marzo 2020

Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

# EVITARE AFFOLLAMENTI IN FILA



MANTENERE SEMPRE UNA DISTANZA  
MAGGIORE DI UN METRO



Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

**INDOSSARE APPOSITA  
MASCHERINA SE LA  
DISTANZA INTERPERSONALE  
È MINORE DI UN METRO**



Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

# LAVARE SPESSO LE MANI



## MODALITÀ DI DISINFEZIONE DELLE MANI

Durata dell'intera procedura: **40 - 60 secondi**




Bagna le mani con acqua




Applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani




Friziona le mani palmo contro palmo



Il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa



Palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro




Dorso delle dita contro palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



Frizione rotante del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa



Frizione rotante in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa




Risciacqua le mani con acqua



Asciuga accuratamente con una salvietta monouso



Usa salvietta per chiudere il rubinetto



...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

*Passaggi suggeriti dall'Oms e dal Ministero della Salute per lavare correttamente le mani*

## **AUTODICHIARAZIONE**

**AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000**

### **MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO CONTAGIO COVID-19 DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

Il sottoscritto/a in servizio presso secondo il profilo indicato :

- DOCENTE
- ATA CS
- ATA AMMINISTRATIVO
- ATA TECNICO

consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000 **DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ**

- di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al COVID-19 o, in caso di positività, di aver successivamente effettuato due tamponi diagnostici negativi;
- sulla base delle informazioni in proprio possesso, di non essere stato a contatto con un caso di COVID- 19;
- di non presentare sintomi influenzali (febbre, mal di gola, tosse, difficoltà respiratoria, perdita dell'olfatto e del gusto, diarrea, dolori articolari e muscolari diffusi o altri sintomi riconducibili a COVID- 19);
- di rispettare le norme sul distanziamento sociale, uso della mascherina, lavaggio delle mani, disinfezione degli ambienti;
- di aver compreso di non dover recarsi al lavoro in caso di comparsa di sintomi di malattia COVID-19 (febbre, mal di gola, tosse, difficoltà respiratoria, perdita dell'olfatto e del gusto, diarrea, dolori articolari e muscolari diffusi o altri sintomi riconducibili a COVID-19) ma contattare il medico curante e segnalarlo al medico competente istituzionale.

<b>RIF.</b>	<b>GENERALITA'</b>	<b>FIRMA DEL DICHIARANTE</b>	<b>Data</b>
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI INFORMAZIONI PERSONALI**  
**(Articoli 13 e 14 del REGOLAMENTO UE 2016/679)**

Gentile Signore/a,

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

**1. Finalità del Trattamento**

I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di garantire la sicurezza del personale scolastico nella fase emergenziale COVID-19

**2. Modalità del Trattamento**

Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano archiviazione della modulistica

**3. Conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono (obbligatorie) :per le motivazioni sopra indicate (EMERGENZA COVID 19);

**l'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta la non ammissione sul posto di lavoro**

**4. Comunicazione e diffusione dei dati**

I i dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione

**5. Titolare del Trattamento**

Il titolare del trattamento dei dati personali è ISTITUTO COMPRENSIVO \_\_\_\_\_ nella persona di \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_

**6. Diritti dell'interessato**

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento;
- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone Fisiche, compresa la profilazione.
- h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- j) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a ISTITUTO COMPRENSIVO all'indirizzo postale della sede legale : \_\_\_\_\_

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l'informativa che precede.

\_\_\_\_\_ (\_\_\_), lì .... Firma \_\_\_\_\_

Io sottoscritto/a alla luce dell'informativa ricevuta:

esprimo il consenso  NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.

esprimo il consenso  NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell'informativa che precede.

Letto confermato e sottoscritto

\_\_\_\_\_ (\_\_\_), lì .... Firma \_\_\_\_\_